



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice Di Pace Di Napoli

SENT. N. [REDACTED] 20

R. G. [REDACTED] 20

CRON. [REDACTED] 20

REP.

Il Giudice di Pace avv. Giuseppe Magarelli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 20 R.G., in decisione all'udienza del 12.10.2020

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell'avv. Carmela Bornaio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;-attore

E

TIM SPA, in persona del procuratore generale p.l.-convenuta contumace-

oggetto: Pagamento somma.

Conclusioni: all'udienza del 12.10.2020, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Va rilevato, infatti, che il comma 2, art. 7, delle condizioni generali di abbonamento Tim prevede espressamente che "il cliente può recedere in qualsiasi momento dal servizio dandone comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato nella fattura timo al servizio clienti linea fissa 187 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Dalla documentazione prodotta e rimasta incontestata anche per la contumacia della convenuta Tim, risulta che l'attore ha, con raccomandata del 13.11.2018 richiesto l'interruzione dell'utenza telefonica e del rapporto acceso con la Tim, e che nonostante la corretta procedura di disdetta e le successive rassicurazioni della



stessa compagnia, lo stesso attore continuava a ricevere anche nei successivi mesi le fatture della Tim relative all'utenza ormai dismessa, come da documenti allegati. Pertanto, risulta palesemente illegittimo l'addebito al [REDACTED] delle fatture successive al trentesimo giorno dalla disdetta.

Ciò detto, l'esame del complesso delle risultanze processuali e documentali, consente allo stato di ritenere sufficientemente provati gli assunti attorei.

Relativamente al quantum debeatur, le somme riportate nelle fatture contestate e non dovute sono ammontanti a complessivi euro 134,63 e vanno restituite all'attore.

In analogia a quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) che prevede indennizzi automatici a favore degli utenti di servizi di comunicazione elettronica, variabili in base alla tipologia di disservizio, si applica l'Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami che prevede: "Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00", si condanna la convenuta al pagamento a titolo di indennizzo in favore dell'attore della ulteriore somma di euro 300,00 per un totale, quindi, di complessivi euro 434,63, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 434,63, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.



3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 543,00, di cui € per spese borsuali, € 43,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 19 OTT. 2020

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giuseppe Magarelli

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Magarelli



DEPOSITO IN CANCELLERIA
Napoli, il 19 OTT. 2020

IL CANCELLIERE
Dott. Giuseppe Magarelli

www.assorimborsi.it